

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02246 del 06/12/2023

Proposta n. 2426 del 01/12/2023

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativo Allegato I.8, art. 1 co.2, propedeutico alla definizione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità (quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio) ed è ricompreso nell'Ordinanza Speciale n.56 del 27 luglio 2023 - CIG: Z513D5F5AA CUP: C65B23000300001 - Determinazione a contrarre semplificata

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativo Allegato I.8, art. 1 co.2, propedeutico alla definizione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità (quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio) ed è ricompreso nell'Ordinanza Speciale n.56 del 27 luglio 2023 - CIG: Z513D5F5AA CUP: C65B23000300001 - Determinazione a contrarre semplificata

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16 *sexies*, co. 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: *“Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01683 del 13/09/2023 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, acquisita agli atti con prot. n. 1341064 del 21/11/2023;

RILEVATO CHE il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTA:

- l'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli";
- l'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 avente ad oggetto "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli";
- l'Ordinanza Speciale n. 56 del 27 luglio 2023 recante, "Modifiche all'Ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli".

CONSIDERATO CHE:

- l'area del centro storico di Accumoli individuata all'allegato 1 della OS. n. 56/2023 è stata inizialmente ricompresa dal Comune di Accumoli in una perimetrazione ex ordinanza 25/2017 in quanto interessata da diffusi crolli e lambita dalla zona in frana classificata con n. 1622-H4 a rischio molto elevato nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (Tav. 37, aggiornamento per decreto segretariale n. 145/022);
- che alla perimetrazione non è seguita la relativa pianificazione attuativa e tuttavia la compresenza di soggetti pubblici e privati coinvolti e la complessità del sito rendono necessaria una definizione programmatica unitaria delle azioni – tra cui la rilocalizzazione di immobili pubblici e privati - per garantire un riassetto organico delle urbanizzazioni primarie e secondarie, la compatibilità della ricostruzione con il contesto storico, architettonico e ambientale, la coerenza con le condizioni idro-geomorfologiche, la conformazione urbanistica, anche attraverso la definizione di criteri e disposizioni regolamentari;

CONSIDERATO inoltre che nell'area sono previsti i seguenti interventi:

- pubblici:
 1. ricostruzione con delocalizzazione su proprietà comunale all'interno della stessa area dell'edificio comunale ex Caserma con destinazione nuovo Municipio - Soggetto attuatore: USR Lazio – Finanziamento: Ordinanza speciale n. 17/2021, € 7.793.280,00; attualmente l'USR ha acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 2. ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell'area dell'edificio polivalente comunale (nell'ex Scuola) – Soggetto attuatore USR - Finanziamento: Ordinanza speciale n. 17/2021, poi integrato con Ordinanza speciale n. 38/2022 per un importo complessivo pari a € 4.328.620,57;

3. nuova piazza e parcheggio interrato – Soggetto attuatore USR Lazio – Finanziamento: Ordinanza 129/2022, € 3.328.000,00;
 4. ricostruzione S.P. 18 - Soggetto attuatore: Dipartimento Protezione Civile – Finanziamento: CDPC 408/2016, Art. 4, “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità – 1° Stralcio: € 2.181.261.81.
- privati:
1. ricostruzione con delocalizzazione su proprietà comunale all’interno della stessa area della chiesa dei SS. Pietro e Lorenzo e locali canonica - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti – Finanziamento: Ordinanza 132/2022, € 765.000,00;
 2. ricostruzione in sito di due edifici privati;
 3. ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell’area di alcuni edifici privati secondo la procedura di cui all’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 38 del 23.12.2022;
 4. ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell’area di altri edifici privati;

DATO ATTO che:

- per gli edifici di cui ai precedenti punti, occorre disciplinare le modalità di ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto dettagliato nella parte dispositiva della citata Ordinanza;
- per far fronte alle procedure per la ricostruzione con delocalizzazione di un’area del capoluogo di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, risulta necessario dare attuazione alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, come stabilito per gli edifici in Accumoli Capoluogo stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall’USR Lazio e dal Comune di Accumoli, prevedendo per le urbanizzazioni nella zona di atterraggio presso l’area nuova scuola e SAE per l’importo pari a € 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio;
- si è reso necessario prevedere apposite procedure per la ricostruzione con delocalizzazione agli edifici del capoluogo di Accumoli, ricompresi nell’area di cui all’allegato 1 della OS. n. 56/2023;

VISTO l’art. Art. 1 della ordinanza Speciale n. 56/2023 che introduce, dopo l’art. 6 della Ordinanza Speciale n. 38/2022, l’art. 6 – bis “Procedure per la ricostruzione di un’area del capoluogo di Accumoli caratterizzata da particolare complessità”

RILEVATO NECESSARIO procedere ad affidare i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione avente ad oggetto “Redazione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, di cui all’Ordinanza Speciale n.56 del 27 luglio 2023 (quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio)”;

VISTA la Determinazione n. A01841 del 05/10/2023 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio avente ad oggetto "*Redazione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, di cui all’Ordinanza Speciale n. 56 del 27 luglio 2023 (quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio)*", CIG: A011B3CC4E CUP: C65B23000300001” ;

CONSIDERATO che per la definizione del PSR di cui all’oggetto, la cui approvazione esplica gli effetti di documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, si è reso necessario sentita anche la Soprintendenza competente nell’ambito della riunione

tenutasi in data 09/11/2023 presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in Rieti, ampliare il quadro conoscitivo dell'area attraverso un approfondimento circa la presenza archeologica caratterizzante gli ambiti oggetto di pianificazione;

VISTO l'art. 41 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 circa la verifica preventiva dell'interesse archeologico ed il rispettivo Allegato I.8 avente ad oggetto le modalità procedurali per lo svolgimento dei processi riguardanti;

RITENUTO di dover procedere ad affidare il servizio avente ad oggetto la "Verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativo Allegato I.8, art. 1 co.2, propedeutico alla definizione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, di cui all'Ordinanza Speciale n.56 del 27 luglio 2023", per un importo stimato pari a € 4.544,80 oltre IVA e oneri di legge, le cui caratteristiche essenziali, sono qui riassunte:

- Individuazione delle emergenze archeologiche nell'area interessata dagli interventi ricompresi nell'ambito del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità che occorre estendere a tutto il Centro Storico di Accumoli Capoluogo; così come rappresentata nelle planimetrie allegate alla richiesta di offerta;
- Raccolta dei dati bibliografici e di archivio, con il recupero di informazioni e di documentazione storica e archeologica edita ed inedita;
- Elaborazione di schede illustrative su ogni eventuale emergenza rinvenuta. Ogni scheda comprenderà:
 - Descrizione iconografica;
 - Indicazione dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione;
 - Indicazione delle quote di rinvenimento;
 - Elaborazione della documentazione grafica con ubicazione delle emergenze;
 - Elaborazione della documentazione fotografica;
 - Stesura della relazione archeologica definitiva illustrativa del quadro delle conoscenze con lettura critica dello stato esistente
- Per quanto non espressamente riportato nella presente richiesta di offerta, si faccia riferimento alle indicazioni di cui alla Circolare n. 1 del 20.01.2016 della Direzione Generale Archeologia del Ministero per i Beni e le attività Culturali (MIBACT).
- Il professionista, al fine dell'espletamento dell'incarico conferito, dovrà effettuare sopralluoghi sul posto oggetto della suddetta relazione.
- Il professionista dovrà inoltre curare i rapporti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di addivenire alla stesura della relazione archeologica in completo accordo con il suddetto ufficio.
- Qualunque richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza, anche a seguito della stesura della relazione archeologica definitiva, comporta l'obbligo da parte del professionista

dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

- l'importo del servizio in oggetto su cui indicare il ribasso è quantificato in € 4.544,80, escluso IVA e oneri di legge calcolato ai sensi dell'allegato I.8 al Codice determinato in base al tariffario ANA;
- ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE per l'esecuzione dell'intervento non sussiste l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in quanto trattasi di Programma Straordinario di Ricostruzione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di riferimento applicabile al personale dipendente impiegato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 D.lgs. n. 36/2023, con nota protocollo n. 1353279 del 23/11/2023, a mezzo posta elettronica certificata, è stata richiesta offerta per l'affidamento all'operatore economico Dott. Enrico Cirelli, con sede legale in Piazza San Giovanni in Monte, 2 (BO);

VISTA l'offerta ricevuta dal suddetto operatore economico acquisita al protocollo n. 1365583 del 27/11/2023;

CONSIDERATO che dalla consultazione del casellario ANAC non risultano annotazioni sull'operatore economico invitato a rimettere l'offerta;

VERIFICATA l'iscrizione dell'operatore economico all'Eelenco Speciale dei Professionisti, di cui istituita ai sensi dell'art. 34 del D.L. 189/2016;

DATO ATTO che all'esito delle attività espletate l'operatore economico Dott. Enrico Cirelli, con sede legale in Piazza San Giovanni in Monte, 2 (BO), C.F CRLNRC72E26H501K, ha offerto un ribasso del 5,00% corrispondente all'importo contrattuale pari ad € 4.317,56 oltre IVA e oneri di legge;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO all'esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio al Dott. Enrico Cirelli, con sede legale in Piazza San Giovanni in Monte, 2 (BO), C.F CRLNRC72E26H501K, ha offerto un ribasso del 5,00% corrispondente all'importo contrattuale pari ad € 4.317,56 oltre IVA e oneri di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che l'affidatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva di cui agli artt. 53 comma 4 e 106 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale, costituita secondo le modalità indicate nell'art. 106;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di

partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), in quanto l'importo complessivo posto a base dell'offerta è inferiore ad € 1.000.000,00;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare l'operato del RUP;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativo Allegato I.8, art. 1 co.2, propedeutico alla definizione del Programma Straordinario di Ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità (quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio) ricompreso nell'Ordinanza Speciale n.56 del 27 luglio 2023, all'operatore economico Dott. Enrico Cirelli, con sede legale in Piazza San Giovanni in Monte, 2 (BO), C.F CRLNRC72E26H501K, ha offerto un ribasso del 5,00% corrispondente all'importo contrattuale pari ad € 4.317,56 oltre IVA e oneri di legge;
- 3) di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, e in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
 - l'acquisizione delle garanzie da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5) di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale

garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7) di stabilire la misura delle penali in caso di mancato o inesatto adempimento come meglio individuate nell'invito a presentare preventivo;

8) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante